Sentenza della Corte (Terza Sezione) 6 dicembre 2007 — Commissione / Italia

(Causa C-280/05)

«Inadempimento di uno Stato — Aiuti di Stato — Incompatibilità con il mercato comune — Obbligo di recupero — Mancata esecuzione»

1. *Ricorso per inadempimento — Inosservanza di una decisione della Commissione relativa ad un aiuto di Stato — Mezzi difensivi (Artt. 10 CE e 88, n. 2, CE) (v. punti 19-20, 25)*

2. *Aiuti concessi dagli Stati — Recupero di un aiuto illegittimo (Art. 88, n. 2, CE) (v. punto 28)*

Oggetto

Inadempimento di uno Stato — Violazione degli artt. 2, 3 e 4 della decisione della Commissione 30 marzo 2004, 2004/800/CE, che dichiara incompatibile con il mercato comune il regime di aiuti istituito dall'Italia concernente disposizioni urgenti a favore dell'occupazione nelle imprese in difficoltà finanziarie, sottoposte ad amministrazione straordinaria e aventi un numero di dipendenti superiore alle mille unità (aiuto n. CR 62/2003, ex NN 7/2003 — Italia) (GU L 352, pag. 10) — Mancata adozione, nel termine previsto, dei provvedimenti necessari per recuperare gli aiuti dichiarati incompatibili con il mercato comune

Dispositivo

1) Non avendo adottato, entro i termini prescritti, i provvedimenti necessari per recuperare presso i beneficiari gli aiuti dichiarati illegittimi e

incompatibili con il mercato comune dalla decisione della Commissione 30 marzo 2004, 2004/800/CE, relativa al regime di aiuto di Stato concernente disposizioni urgenti in materia di occupazione cui l'Italia ha dato esecuzione, la Repubblica italiana è venuta meno agli obblighi che le incombono in forza degli artt. 2 e 3 di tale decisione.

2) La Repubblica italiana è condannata alle spese.

Sentenza della Corte (Seconda Sezione) 6 dicembre 2007 — Marcuccio / Commissione

(Causa C-59/06 P)

«Impugnazione — Funzionario — Impiego in un paese terzo — Trasferimento del posto e del suo titolare — Principio del rispetto dei diritti della difesa — Portata — Onere della prova»

Funzionari — Principi — Diritti della difesa — Portata — Obbligo di sentire l'interessato prima di adottare una decisione comportante il suo trasferimento contro la sua volontà — Onere della prova (v. punti 45-48, 55-58, 67, 71)

Oggetto

Impugnazione della sentenza del Tribunale di primo grado (Quinta Sezione) 24 novembre 2005, causa T-236/02, Marcuccio/Commissione, che ha respinto un ricorso diretto all'annullamento della decisione della Commissione con cui è stato disposto il trasferimento del posto del ricorrente dalla delegazione della Commissione a Luanda (Angola) alla sede di Bruxelles, nonché una domanda di risarcimento dei danni